DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 942 del 14/12/2023

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'agenzia. Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs. 33/2013 art 18.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [ ]

Allegati n: [ ]

Oggetto: Aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) approvato con DGR 225/2023 e modificato con DGR 1241/2023.

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro", in particolare l'articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);

Rilevato che ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificati e integrati:

- Comma 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici* […] *adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- Comma 2: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei sevizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento di personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art.35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spese per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente"*;
- Comma 3: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e seconde le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima […]. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;
- Comma 4: *"(...) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.";*
- Comma 6: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, si stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei*

rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti."

Dato atto che il sopracitato articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, assumendo valenza fondamentale la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione organica si risolve in ultima istanza nel valore finanziario di "spesa massima potenziale" e che tale valore finanziario resta comunque quello previsto dalla normativa vigente;

Viste le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"* di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con Decreto ministeriale 8 maggio 2018 e integrate e aggiornate con Decreto ministeriale 22 luglio 2022 *"Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"* (pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2022) che sono volte ad affiancare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, impegnate nel rinnovamento della gestione delle risorse umane in chiave strategica, al fine di poter soddisfare le diverse esigenze di competenze professionali;

Visto l'articolo 20, comma 7, della L.r. n. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamata la citata normativa di cui all'art. 9, comma 36 del D.L. n. 78/2010, secondo cui, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto l'art. 21 quinquiesdecies della L.r. n. 32/2002, come sostituito dall'art. 17 della L.r. n. 28/2018, che prevede, al secondo comma, che *"Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore"*;

Visto il decreto legge 9 giungo 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede all'art. 6:

- comma 1 che *"Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.";

- al comma 5 che *"Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";*
- al comma 6 che "Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del *Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";*

Richiamato il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato in GU n. 151 del 30 giugno 2022, decreto in vigore dal 15 luglio 2022;

Richiamato altresì il DM 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato in GU n. 209 del 7 settembre 2022, decreto in vigore dal 22 settembre 2022;

Visto il proprio decreto n. 51 del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto "Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 6 marzo 2023;

Richiamato il proprio decreto n. 601 del 25/07/2023 che modifica il Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia, approvato con DGR n. 225/2023, fermo restando l'invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa;

Richiamato il proprio decreto n. 792 del 13/10/2023 che modifica il Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia, approvato con DGR n. 1241/2023;

Considerato che l'Agenzia ha effettuato una ricognizione ulteriore delle cessazioni per il triennio 2023-2025, fermo restando l'invarianza della dotazione organica complessiva;

Considerato che nell'ambito della suddetta ricognizione è emersa la necessità di provvedere alla assunzione di una figura dirigenziale, in previsione della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, che avverrà nel corso del 2024, di un Dirigente Responsabile di uno dei Settori "Servizi per il lavoro" dell'Agenzia;

Vista la previsione, nel Piano del Fabbisogno del Personale da ultimo approvato con Decreto n. 792 del 13/10/2023, di assunzione di una figura dirigenziale nell'anno 2023 con profilo professionale "Dirigente progetti di sviluppo e finanziamenti europei, nazionali e regionali";

Considerata l'urgenza di attivare le procedure assunzionali utili ad assumere una figura dirigenziale per non rallentare la funzionalità e operatività dell'Agenzia e continuare a garantire alti livelli quali-quantitativi dei servizi erogati in previsione del pensionamento suddetto, previsto nel primo semestre 2024;

Valutata pertanto la necessità di aggiornare tempestivamente il piano assunzionale, al fine di programmare la sostituzione del personale cessato, nei limiti e modalità previsti dalla normativa;

Considerato che risulta pertanto necessario, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa rispetto al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al decreto 792/2023 , così come approvato da ultimo dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1241 del 23/10/2023, rimodulare il profilo professionale della figura dirigenziale delineata nell'ultimo PTFP;

Ritenuto per le motivazioni suddette aggiornare pertanto il profilo professionale della figura dirigenziale precedentemente individuata nel PTFP come "Dirigente progetti di sviluppo e finanziamenti europei, nazionali e regionali" nel profilo professionale "Dirigente Servizi e Politiche per il lavoro";

Considerato di prevedere che il suddetto posto venga coperto tramite concorso pubblico/scorrimento graduatoria, mobilità esterna, o selezione a tempo determinato;

Ritenuto che le modifiche così come definite nel presente decreto vadano ad aggiornare e modificare conseguentemente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Agenzia;

Dato atto che con proprio decreto n. 57 del 31/01/2023, aggiornato con i propri decreti n. 205 del 30/03/2023, n. 644 del 02/08/2023 e 844 del 31/10/2023, è stato approvato e integrato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 dell'Agenzia e le sezioni ivi contenute (Premessa, Scheda anagrafica dell'Agenzia, Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, Organizzazione e Capitale Umano e Monitoraggio);

Preso atto che le modifiche come apportate al Piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia dal presente decreto si intende vadano conseguentemente ad aggiornare le previsioni contenute nel PIAO vigente, nelle more dell'adozione degli atti programmatori dell'Agenzia per il triennio 2024-2026, stante il quadro definitorio di detta programmazione ed in linea con le attività propedeutiche all'adozione di detti atti;

Considerato pertanto che le suddette previsioni, che si ritengono integrate con il presente atto nel Piano dei fabbisogni vigente, verranno riassorbite nel PIAO, nella sezione "Organizzazione e Capitale Umano" nei redigendi documenti di programmazione suddetti;

Dato atto che non sussistono per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Visto il Bilancio preventivo 2023 ed il Bilancio pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, adottato con Decreto del Direttore n. 822 del 30 novembre 2022 e approvato

con DGR n. 868 del 24/07/2023, e dato atto che la copertura finanziaria delle nuove assunzioni è assicurata nella voce “B.9 Personale” del conto economico, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni dei documenti di programmazione dei fabbisogni di personale dell’Agenzia, alla cui attuazione si procederà secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 225/2023 e dal decreto di aggiornamento n. 601/2023 e 792/2023;

Dato atto dell’informativa che è stata data alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di proporre l’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, come declinato nella narrativa del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente proposta si intende assorbita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 dell’Agenzia che risulta consequenzialmente aggiornato;

3. di dare atto che la suddetta modifica viene effettuata ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale;

4. di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego - ARTI, ai sensi della normativa vigente.

La Direttrice
Simonetta Cannoni

CANNONI SIMONETTA
14.12.2023 10:20:34 GMT+00:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.L
presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ai sensi d